

Deliberazione della Giunta Regionale 11 agosto 2025, n. 1-1488

Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", art. 12. Patrocinio nel giudizio dell'Avv. Prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze e...



Seduta N° 97

Adunanza 11 AGOSTO 2025

Il giorno 11 del mese di agosto duemilaventicinque alle ore 15:00 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti,	per	giustificati	motivi:	gli	Assessori
Andrea TRONZANO					

DGR 1-1488/2025/XII

OGGETTO:

Autorizzazione a proporre ricorso alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", art. 12. Patrocinio nel giudizio dell'Avv. Prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze e dell'Avv. Giulietta Magliona dell'Avvocatura regionale. Spesa di Euro 21.886,80 (o.f.c.i.) sul cap. 135611/2025.

A relazione di: Vignale

Premesso che:

la legge 13 giugno 2025, n. 91 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" delega il Governo al recepimento delle direttive UE, tra cui la direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

l'art. 12 di tale legge (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) prevede che:

"1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Rilevato che, a seguito delle valutazioni istruttorie condotte dai professionisti legali dell'avvocatura regionale congiuntamente con il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, esperto in materia di diritto ambientale, è stato evidenziato che le disposizioni di cui sopra presentano gravi profili di illegittimità costituzionale, come di seguito precisato:

I. – Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, e, in particolare, del principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera b), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., con riferimento alla materia “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, nonché dell'art. 118, primo comma, Cost. e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ivi contemplati per la corretta allocazione delle funzioni amministrative tra gli enti territoriali della Repubblica, in quanto, vincolando il Governo ad

attribuire la competenza ad adottare le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente «*in via ordinaria*» alle autorità regionali e locali e solo «*in via complementare*» alle autorità statali e, più specificamente, imponendo di esercitare la delega legislativa prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali solo alla duplice e alternativa condizione che (a) «*i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa*», ovvero che (b), «*i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi*», omette di considerare la strutturale inadeguatezza, acclarata dall'esperienza degli ultimi quindici anni nella vigenza del sistema di tutela previsto dal d.lgs. n. 155 del 2010, dei livelli regionali e locali a garantire nel territorio del c.d. "bacino padano" il raggiungimento degli standard di qualità dell'aria imposti dall'Unione europea, in assenza dell'attribuzione "in via ordinaria" al livello sovraregionale, ossia in capo allo Stato, di specifiche funzioni amministrative e delle correlate responsabilità legislative.

II. – Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, e, in particolare, del principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera b), per violazione degli articoli 3, 97 e 117, primo comma, Cost. e lesione indiretta delle competenze legislative e amministrative regionali di cui agli articoli 117, terzo e quarto comma, Cost. e 118 Cost., in quanto, per le medesime ragioni indicate nella censura che precede, impedisce alle Regioni territorialmente ricomprese nel c.d. "bacino padano", in termini palesemente irrazionali e in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione, di conseguire i risultati imposti dalla direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio «*relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*», costringendole a esercitare le proprie competenze legislative e amministrative – *inter alia* nelle materie della "tutela della salute", della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", del governo del territorio, nonché dell'"agricoltura" e del "trasporto pubblico locale" – in modo costituzionalmente illegittimo e ad assumerne le relative responsabilità.

III. – Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, della legge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120, secondo comma, Cost., in quanto la norma di delega, nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali non risolvibili mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, prescrive, per l'adozione dei decreti legislativi delegati attuativi, una forma inadeguata di raccordo con le Regioni quale il mero parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ossia la sola forma di raccordo idonea a realizzare quel confronto reale e autentico con le autonomie regionali che la giurisprudenza costituzionale considera necessario, in simili casi, per contemperare la incisione e la conformazione delle loro competenze.

IV. – Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91, per violazione degli articoli 81, terzo comma, e 119, quarto comma, Cost., ovvero degli articoli 3, 97 e 117, primo comma, Cost., in quanto la norma di delega, imponendo al Governo la clausola di invarianza finanziaria per l'adozione dei decreti legislativi attuativi, palesemente elude l'obbligo di copertura delle spese connesse alle numerose nuove funzioni richieste dalla corretta attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, ponendosi in contrasto altresì con il principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni che impone allo Stato di assicurare agli enti dell'autonomia territoriale il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite, ovvero, in alternativa, pretende di vincolare il legislatore delegato ad attuare gli obblighi derivanti dalla direttiva in questione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con ciò irrazionalmente contraddicendo le stesse finalità dichiarate della delega e addirittura impedendo il corretto adempimento di quegli obblighi.

Dato atto che:

con Deliberazione n. XII/4936 del 4.8.2025 la Regione Lombardia ha autorizzato l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale dell'art. 12 della L. 13 giugno 2025, n. 91 e che analoga deliberazione verrà assunta dalla Regione Veneto;

che la Direzione regionale "Ambiente, energia e territorio", ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. k) L.R. 23/2008, con nota prot. 120039 dell'8 agosto 2025 ha espresso parere favorevole alla proposizione del ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale per l'impugnativa della norma in oggetto.

Ravvisato pertanto l'interesse della Regione Piemonte a promuovere ricorso dinanzi alla Corte costituzionale avverso l'art. 12 della legge n. 91/2025, sollevando i sopra menzionati profili di illegittimità costituzionale.

Ritenuto opportuno -in considerazione della complessità della materia (trattandosi di un giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale che richiede una elevata specializzazione che si riscontra nel curriculum del Prof. Avv. Marcello Cecchetti, Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico presso l'Università di Sassari con pluriennale esperienza in materia di diritto ambientale e di contenziosi fra Stato e Regioni), dei ridotti tempi per la predisposizione del ricorso in oggetto che rendono impossibile una predisposizione compiuta del ricorso da parte dei legali interni dell'Avvocatura regionale- provvedere all'impugnativa dell'art. 12 della legge n. 91/2025 avvalendosi del patrocinio, congiunto e disgiunto, del Prof. Avv. Marcello Cecchetti, con studio in Roma, Piazza Barberini n. 12 *omissis*, e dell'avv. Giulietta Magliona, professionista legale del Settore Avvocatura della Regione Piemonte, con elezione di domicilio fisico presso l'Avv. Prof. Marcello Cecchetti in Roma, Piazza Barberini n. 12, e domicilio digitale alle seguenti pec.: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it, giulietta.magliona@pec.regione.piemonte.it.

Dato atto:

della disponibilità del suindicato professionista Avv. Prof. Marcello Cecchetti, dello Studio legale Marcello Cecchetti e Associati di Firenze, ad accettare l'incarico per un compenso presunto complessivo di € 21.886,80 (compresi oneri fiscali, contributivi e spese generali) come da preventivo del 8 agosto 2025 trasmesso in pari data alla Direzione regionale "Ambiente energia e territorio" unitamente al parere di congruità e conformità al Tariffario Nazionale Forense di cui al D.M. n. 55/2014, da ultimo aggiornato con il D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

delle dichiarazioni rilasciate l'8 agosto 2025 dall'Avv. Prof. Marcello Cecchetti sull'assenza di incompatibilità, inconferibilità e conflitti d'interesse con l'Ente, nonché nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy, autorizzando l'Ente al trattamento dei dati personali al solo fine dell'espletamento del presente incarico professionale, agli atti del Settore Avvocatura.

Considerata l'urgenza di provvedere vista la imminente scadenza del termine per la proposizione del ricorso alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", art. 12.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo di € 21.886,80 o.f.c.i., trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio di previsione

finanziario 2025-2027 e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611 "SPESE LEGALI (COMPRESSE STIME, PERIZIE E CONSULENZE) A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA REGIONE", esercizio finanziario gestionale 2025.

Visti:

la L.R. n. 7 dell'11.4.2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

la L.R. n. 23 del 28.7.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 16, 17 e art. 56 dello Statuto;

il D.P.G.R. n. 9/R del 16.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale" e s.m.i.;

la D.P.G.R. n. 11/R del 21/12/2023 Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

la D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

la D.G.R. n. 37-615 del 20.12.2024 "D.Lgs. n. 286/1999. Disposizioni, in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanze). Revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017";

la L.R. n. 1 del 27.2.2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di Stabilità regionale 2025)";

la L.R. n. 2 del 27/02/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la L.R. n.10 del 15/07/2025 "Variazioni del bilancio di previsione finanziario 2025-2027";

la D.G.R. n. 12-852 del 3.3.2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027" e i successivi provvedimenti di variazione di bilancio adottati nel corso dell'anno 2025 in conseguenza di leggi che hanno variato il bilancio di previsione.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto gli oneri da esso derivanti, pari ad € 21.886,80 sono esclusivamente quelli sopra riportati

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25.1.2024.

*La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera*

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale a proporre il giudizio in via principale alla Corte costituzionale di cui in premessa per la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”, art. 12, mediante la rappresentanza e difesa, unitamente e disgiuntamente, dell’Avv. Prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze e dell’avv. Giulietta Magliona dell’Avvocatura regionale, con elezione di domicilio fisico presso l’Avv. Prof. Marcello Cecchetti in Roma, Piazza Barberini n. 12, e domicilio digitale alle seguenti pec.: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it, giulietta.magliona@pec.regione.piemonte.it;

di dare atto che la spesa di Euro 21.886,80, oneri fiscali e contributivi inclusi, afferente all’incarico del Prof. Avv. Marcello Cecchetti, trova copertura con le risorse disponibili sulla Missione 01 Programma 0111 del Titolo I del Bilancio regionale e che tale somma sarà impegnata con successivo provvedimento dirigenziale sul capitolo di spesa n. 135611 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito della Regione Piemonte - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013.